

Circ. 243

Vicenza 20/02/2017

Ai Docenti

P.c. Agli Studenti

P.c. Alle Famiglie

Oggetto: valutazione degli apprendimenti.

In più occasioni è stato segnalato dagli studenti e dai loro rappresentanti, a questi uffici e al Consiglio d'Istituto, che alcuni docenti utilizzano una scala di valutazione per interrogazioni, prove pratiche e verifiche scritte, che utilizza voti che vanno da "Uno" a "Otto". E' stato altresì rappresentato che talvolta vengono proposte verifiche scritte prima ancora che quelle precedenti siano state corrette.

Si ritiene in proposito chiarire quanto segue:

- Ai sensi dell'art.193 del D.lgs 297/94 la valutazione negli scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi avviene in decimi. Poiché la valutazione finale ad opera di un Consiglio di classe o di una Commissione è un provvedimento amministrativo, deve rispondere, tra gli altri, al principio di logicità. Non si può valutare nessuno ai massimi livelli se non è stata utilizzata una scala adeguata nel corso dell'anno scolastico;
- Fino all'entrata in vigore della Legge 425 del 10/12/97 l'utilizzo di scale che prevedevano l'otto come voto massimo, comunque arbitrario, di largo uso fino a venti anni fa, non impedivano l'attribuzione dei voti massimi all'esame di stato poiché non esistevano automatismi e larghissimo era il margine di discrezionalità della Commissione. Con la legge 425 e l'introduzione dei crediti agli alunni che non siano stati valutati nel corso del triennio anche con "Nove" e "Dieci" è preclusa matematicamente la possibilità delle valutazioni massime. Con quale danno per la credibilità e l'equanimità del sistema è facile intuire;
- L'istituto si è dotato, mediante il lavoro di Dipartimenti e di Organi Collegiali, di criteri di valutazione e dei relativi indicatori e descrittori che rendano trasparente il processo di valutazione. Tali criteri non possono essere ignorati;
- Una scuola che si rifiuta di riconoscere l'eccellenza dà l'impressione di porsi come un giudice che si ritiene della massima competenza disciplinare possibile, giudicando inarrivabile il suo livello da parte degli studenti. Una scuola arcigna e sdegnosa. Una tale immagine non può che avvilire l'impegno e la dedizione che hanno tutto il diritto di essere riconosciute.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'uso di scale di valutazione diverse da quelle in decimi siano non solo inopportune, ma assolutamente illegittime.

- Il D.P.R. 122/09 prevede che: "Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva". La mancata definizione temporale dell'aggettivo "tempestiva" non può essere intesa come possibilità di totale arbitrio. La concentrazione di verifiche ravvicinate denunciano una mancanza di programmazione e di pianificazione dei tempi di apprendimento, al rispetto dei quali ogni docente è tenuto.

Si invitano pertanto tutti i Docenti al rispetto, prima che della normativa, delle norme deontologiche.

Il Dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Trabona¹

¹ Originale firmato digitalmente